



Direzione Mercato Ittico di Chioggia  
Via G. Poli, 1 – 30015 Chioggia (Ve)  
Tel. 041 400261 - Fax 041 400501

Chioggia, 24 febbraio 2020  
prot. 044/M.I.

**Al Commissionari**

*A mani*

**Al Membri della Commissione Mercato**

*Loro indirizzi mail*

**All'Amministrazione Comunale di Chioggia**

*Sua Sede*

*Chioggia@pec.chioggia.org*

**Al Servizio Veterinario**

**Agli Utenti Tutti**

**CON PREGHIERA DI MASSIMA DIFFUSIONE**

**Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19**

**Vista** l'Ordinanza dell'Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto del 23.02.2020 con la quale vengono disposte misure "eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio";

**Visti** il decreto legge 23.02.2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemologica da COVID –19", il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23.02.2020, recante le correlate disposizioni attuative del citato decreto legge;

**considerato:**

- che sussistono casi di infezione in Comuni del Veneto ed un cluster di infezioni nel Comune di Vo (PD);
- che per tutti i Comuni del Veneto sono state obbligatoriamente previste "misure igieniche aggiuntive";
- risulta doveroso ed opportuno, per quanto di competenza, ed in ossequio ai citati provvedimenti ed alla loro *ratio* assumere i necessari provvedimenti precauzionali, al fine di tutelare la salute degli utenti e degli operatori del mercato

sst spa  
sede legale e  
uffici operativi

via G. Poli, 1 30015 Chioggia (VE)  
tel. 041 5501811 fax. 041 5501800  
n. verde 800 360 525 sst@sstchioggia.it  
[www.sstchioggia.it](http://www.sstchioggia.it)

cod. fiscale e partita IVA 02875570273  
Capitale Sociale € 3.169.347,30i.  
Numero iscrizione Registro Imprese VE  
numero REA: VE 154621

Socio unico,  
Direzione e Coordinamento:  
Comune di Chioggia

ittico all'ingrosso, così da contribuire alla prevenzione, al contenimento ed alla gestione del rischio derivante dalla diffusione del virus COVID -19,

### LA DIREZIONE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

in ossequio ai provvedimenti sopra citati, sentita l'Amministrazione Comunale ed il settore veterinario,

#### DISPONE

1. che vengano ridotte allo stretto necessario le attività che comportano ravvicinato contatto con il pubblico e tra gli operatori del mercato ittico rispettando per quanto sia possibile la distanza minima di 2 metri rispetto al proprio interlocutore;
2. che vengano adottate tutte le opportune forme di protezione per gli operatori tutti e per il personale addetto al mercato a contatto con l'utenza;
3. che la sala aste sia dotata, con estrema urgenza, di dispensatori di soluzioni idroalcoliche ovvero, in assenza, di sapone detergente per il lavaggio delle mani;
4. che sia sospesa la modalità della vendita del prodotto a mezzo di asta con offerta segreta "all'orecchio" e che conseguentemente la vendita del prodotto a mezzo di asta avvenga con offerta segreta trascritta su supporti cartacei consegnati all'astatore (commissionario). L'esecuzione dell'asta dovrà comunque sempre avvenire garantendo sia la segretezza dell'offerta sia la deliberazione pubblica dell'offerta designata.

La vigilanza del mercato vigilerà sulla corretta applicazione del provvedimento.

Al presente provvedimento viene assicurata adeguata forma di pubblicità mediante affissione dello stesso e diffusione tramite i canali social del mercato e dell'azienda.

E' espressamente riservata la possibilità di una sua proroga o modifica, in ragione dell'evoluzione degli eventi, ferma ogni diversa disposizione assunta dalle competenti Autorità

**Il Direttore del Mercato**  
Avv. Emanuele Mazzaro





# Ministero della Salute

## Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute  
di Intesa con il Presidente della Regione Veneto

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto che si sono verificati finora 25 casi nella territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del "caso indice" in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l'estensione del contagio è ad oggi imprevedibile.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

### Art. 1

#### *(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)*

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:



- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
  - b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
  - c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
  - d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
  - e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:
    2. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
    3. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
    4. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
    5. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
    6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
    7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
    8. Usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate
    9. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
    10. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
    11. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
  - g) Le RSA per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
  - h) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

- i) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;
- j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;

**Art. 2**

***(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)***

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.


Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Copia dell'ordinanza viene inviata ai prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Padova, 23 febbraio 2020

Il Presidente della Regione del Veneto

Luca Zaia



Il Ministro della Salute

Roberto Speranza

